

REGOLAMENTO SULLA PERMANENZA NELL'ELENCO DEI DIFENSORI D'UFFICIO

Il Consiglio,

- visto l'art. 16 della Legge 31 dicembre 2012;
- visto il decreto legislativo 30 gennaio 2015 n. 6 in tema di riordino della disciplina della difesa d'ufficio;
- visto il regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese d'ufficio, approvato dal Consiglio Nazionale Forense in data 22 maggio 2015 ed in particolare i compiti di verifica e controllo dei Consigli degli Ordini circondariali in ordine ai requisiti di iscrizione e di mantenimento nell'elenco unico nazionale dei difensori d'ufficio;
- ribadito il principio generale secondo cui la difesa d'ufficio, incarico di natura pubblicistica, è volta a garantire la professionalità e il decoro dell'avvocato al fine della tutela del diritto di difesa;
- richiamata la natura volontaria dell'iscrizione nelle liste dei difensori d'ufficio, con le doverose conseguenze da assumersi anche in sede di determinazione dei compensi professionali, alla luce di elementari quanto fondamentali principi di lealtà e di correttezza nell'esercizio di tale ufficio, sia con riferimento ai colleghi, sia con riguardo allo stesso Consiglio dell'Ordine;
- richiamata altresì la necessità di tutelare il prestigio dell'Avvocatura e il decoro professionale di tutti gli avvocati, attraverso uno scrupoloso ed efficace controllo dell'attività professionale svolta dai difensori iscritti nell'elenco
- preso atto della necessità di adeguare i regolamenti di Codesto Consiglio in materia di difesa d'ufficio;

DELIBERA

di adottare il seguente regolamento per la permanenza nell'elenco dei difensori d'ufficio in attuazione delle disposizioni normative e regolamentari sopra richiamate.

ART. 1 REQUISITI PER LA PERMANENZA NELL'ELENCO NAZIONALE

1. Il Consiglio dell'Ordine verifica annualmente – la sussistenza delle condizioni necessarie per la permanenza nell'elenco nazionale, e segnatamente, in applicazione di quanto disposto dall'art. 29 d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271, così come modificato dal D.lgs. 30 gennaio 2015 n. 6, e dall'art. 5 del Regolamento:

- a) non aver riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento;
- b) l'esercizio continuativo di attività nel settore penale, comprovata dalla produzione di idonea documentazione;
- c) l'adempimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 11 l. 31 dicembre 2012 n. 247.

2. Ai fini della sussistenza del requisito di cui alla lettera b), l'avvocato iscritto nell'elenco nazionale deve presentare, a mezzo posta elettronica certificata, al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello dell'inserimento nell'elenco nazionale, domanda predisposta dal COA e documentazione attestante la partecipazione, nei dodici mesi precedenti, ad almeno 10 udienze penali, camerali o dibattimentali, anche quale sostituto processuale e, tra queste, non più di due udienze quale sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. e non più di tre innanzi al Giudice di pace, con esclusione di quelle di mero rinvio.

3. Il Consiglio dell'Ordine trasmette la documentazione di cui al comma precedente, unitamente al parere previsto dall'art. 29, comma 1-quinques, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271, così come modificato dal D.lgs. 30 gennaio 2015 n. 6, e relativo alla sussistenza dei requisiti per la permanenza nell'elenco nazionale, al Consiglio Nazionale Forense, al quale spetta la decisione relativa all'eventuale cancellazione dell'iscritto.

4. Nel medesimo termine indicato nel comma 2, l'avvocato ha, altresì, la facoltà di comunicare al Consiglio dell'Ordine la propria volontà di modificare le liste (tra quelle previste dal COA) in cui vuole mantenere a permanenza.

ART. 2 CANCELLAZIONE DALL'ELENCO NAZIONALE

1) La mancata o incompleta presentazione con cadenza annuale della documentazione per la permanenza nell'elenco nazionale comporta la cancellazione d'ufficio dell'avvocato.

2) Il Consiglio dell'Ordine avuta notizia del decesso, della sospensione o cancellazione volontaria del difensore, o della definitività di sanzione disciplinare superiore all'avvertimento allo stesso inflitta, la comunica, senza ritardo, al Consiglio Nazionale Forense che delibera la immediata cancellazione.

3) L'avvocato, trascorsi almeno due anni dall'iscrizione nell'elenco nazionale, può chiedere al Consiglio Nazionale Forense la cancellazione dall'elenco stesso. Nei casi di cui ai commi precedenti, non potrà essere presentata domanda di re-iscrizione, se non trascorsi almeno due anni dalla delibera di cancellazione.